

## proposta di legge n. 15

a iniziativa del Consigliere Fabbri

*presentata in data 12 ottobre 2015*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

---

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge prevede l'inserimento del parere della Commissione assembleare competente sulla proposta di delibera della Giunta regionale che approva il calendario venatorio annuale. Considerato che tale calendario deve essere conforme sia alle indicazioni della normativa europea (Direttiva 2009/147/CE), sia alle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al fine di consentire un adeguato grado di con-

servazione della fauna regionale, si ritiene opportuno aprire un confronto tecnico e politico sulla questione.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede l'inserimento all'articolo 30 della legge regionale 7/1995 del parere della competente Commissione assembleare.

L'articolo 2 detta disposizioni di invarianza finanziaria.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 30 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), da ultimo modificato dall'articolo 4 della l.r. 25/2013, dopo le parole: "sentiti l'ISPRA e l'OFR" sono inserite le seguenti: "e previo parere della competente Commissione consiliare".

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.